

giudizio, si viene formando una classe di persone competenti, tratte dai notai, dagli scabini, dai causidici, dai messi regi, le quali prendono titolo onorifico di *iudices*. Tra essi si distinguono i *iudices sacri palatii*, che hanno la facoltà di decedere le cause in tutto il Regno, e i *iudices civitatis*, che hanno giurisdizione limitata alla diocesi. Queste persone che formano la *curia*, vengono spesso scelte ed inviate dal conte o dal vescovo, insieme con gli altri ufficiali loro sottoposti, a decidere le controversie della giurisdizione ordinaria.

La giustizia inferiore veniva esercitata dagli ufficiali minori del conte o del vescovo, e principalmente dallo sculdascio o dal gastaldo, pur essi designati col titolo di *iudices*.

Quanto al tribunale supremo, era tenuto ancora dall'imperatore o re, con competenza illimitata, poichè dinanzi al capo supremo doveva tacere ogni giurisdizione, anche ordinaria. Il re esercitava il suo potere direttamente, con l'assistenza dei grandi ufficiali laici o ecclesiastici, o indirettamente, con propri delegati. Tra questi, il *comes palatinus* aveva la presidenza ordinaria del tribunale regio; mentre i *missi domini regis*, eletti stabilmente per ogni distretto o vaganti per qualche missione speciale, esercitavano la giustizia straordinaria in nome del re.

Ma intanto si moltiplicavano le giurisdizioni speciali, che toglievano alla giustizia ordinaria tanta parte della sua normale competenza. E prima fra tutte la giurisdizione feudale. Veramente, in origine, la concessione dei benefici non aveva portato di necessità la sottrazione delle terre dalla competenza ordinaria del conte (§ 40). Ciò era avvenuto solo in pochi casi, allorchè il re aveva concesso a qualche potente una terra regia, che già godeva di fatto dell'immunità, o allorchè aveva voluto espressamente aggregare qualche terra alla propria dipendenza diretta. Ma, nel corso del periodo feudale, sia per la maggiore larghezza delle concessioni immunitarie, sia per uno spontaneo allargamento dei diritti